

Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007

Gabriele Hammermann

Il risarcimento degli internati militari italiani tornò a essere oggetto di discussione, in relazione all'accordo globale italo-tedesco del 2 giugno 1961 e dopo decenni di stallo, nel corso delle trattative sull'istituzione della Fondazione Evz. Risulta evidente che le linee argomentative, volte a escludere gli internati dal gruppo degli aventi diritto al risarcimento, sono caratterizzate, da parte tedesca, da grande continuità. Soprattutto i fattori di ordine economico furono determinanti. Inoltre, l'iscrizione degli ex internati militari fra chi aveva diritto al risarcimento comportava un rischio incalcolabile: infatti, in caso di ripara-zione nei loro confronti, si temeva un'ondata di denunce da parte di tutti gli altri ex prigionieri di guerra. In Italia il pagamento a seguito dell'accordo di risarcimento del 1961 assecondò la retorica nazionale dominante. Poiché gli internati militari sono stati associati per decenni alla catastrofe militare dell'8 settembre 1943, il loro destino doveva essere dimenticato dalla coscienza pubblica. Anche negli ultimi anni l'Italia non ha espresso alcuna iniziativa degna di nota, volta a realizzare un risarcimento adeguato degli ex internati militari italiani. Ciò vale sia per il governo Berlusconi che, nel contesto dell'istituzione della Fondazione Evz, non si adoperò in alcun modo affinché venissero considerati gli ex internati militari, sia per alcuni settori della magistratura italiana. Le iniziali speranze degli ex internati, di essere risarciti dalla Fondazione Evz, furono annientate dal parere dell'esperto di diritto internazionale Christian Tomuschat, incaricato dal governo federale dell'epoca. Rimangono forti dubbi sul fatto che i procedimenti ancora aperti possano avere, un giorno, esito positivo. Nondimeno la Fondazione Evz può comunque vantare un bilancio notevole. Il risultato sarebbe stato ancora più impressionante se, non solo gli internati militari italiani, ma anche i prigionieri di guerra sovietici avessero ottenuto un risarcimento.

After decades of stalemate, the compensation of the Italian military internees returned at issue in the course of the negotiations on the establishing of the E.V.Z. Foundation, as part of the German-Italian agreement of June 2, 1961. Clearly enough, on the German side the arguments tending to cut out internees from the beneficiaries of the compensation were marked by great stubbornness, due mainly to financial concerns. Moreover, the acknowledgement of such a right to internees involved the serious risk of a mounting tide of similar claims by all the remaining former war prisoners. As for Italy, the payments resulting from the 1961 compensation agreement humoured the current national rhetoric. Since long associated with the military disaster of September 8th, 1943, the fate of these prisoners was to be erased from the public conscience. Nor there has been a single notable initiative concerning an adequate recognition of the I.M.I.'s sufferings in more recent years. This is true for the Berlusconi government, utterly inactive on the matter within the E.V.Z. Foundation, as well as for most of the Italian judiciary. The initial hopes of the former internees to be indemnified by the E.V.Z. Foundation were crushed by the response of Christian Tomuschat, an expert in international law entrusted by the federal government of the time, and few doubts remain that the proceedings still in course may reach a positive issue one day. Yet the E.V.Z. Foundation can be proud of its remarkable record, that could have been even more impressive if not only the Italian internees, but also the Soviet war prisoners had obtained the due compensation.

Gli internati militari italiani nell'industria bellica tedesca

L'8 settembre 1943 il governo italiano annunciò la resa incondizionata del paese di fronte agli Alleati. In seguito, con metodi spesso contrari al diritto internazionale, i tedeschi procedettero al disarmo sistematico delle truppe italiane di stanza nel Mediterraneo. Tali mutamenti politici finirono per procurare solo vantaggi all'economia bellica tedesca: in quanto forza lavoro di necessità primaria, quasi mezzo milione di soldati e sottufficiali italiani erano ora a disposizione dell'industria degli armamenti e dell'industria pesante, delle imprese edili e dell'industria mineraria. In poco tempo, essi si trovarono agli ultimi gradini di una scala gerarchica sociale che vedeva riservato loro un trattamento poco migliore di quello dei "lavoratori dell'Est" e dei prigionieri di guerra sovietici. Fu Hitler che assegnò agli italiani, prima considerati "prigionieri di guerra", la qualifica speciale di "internati militari", per riguardo all'alleanza con Mussolini e la Repubblica sociale italiana. A ciò si aggiunge la contraddizione, rilevabile a tutti i livelli politici, fra l'intento, da un lato, di punire senza pietà gli italiani per l'armistizio, visto come un "tradimento" e, dall'altro, di impiegarli nel modo più utile per l'economia bellica. Ne de-

rivò un sensibile peggioramento delle loro condizioni di vita. Solo all'inizio dell'estate del 1944 iniziò ad affermarsi, in seno al governo del Reich, un graduale cambiamento che, nell'autunno del 1944, portò alla riduzione degli internati militari italiani allo stato di prigionieri civili. Il nuovo status comportò per gli italiani miglioramenti solo di breve durata, poiché negli ultimi mesi della guerra la realtà sociale peggiorò drasticamente¹.

Il mancato trasferimento in Italia dei salari degli ex internati militari italiani

Poiché nel dopoguerra le domande di risarcimento degli ex internati militari italiani non erano riferite solo al lavoro forzato, ma anche ai conti dei salari bloccati, sarà necessario, qui, illustrare le procedure di bonifico in favore dei familiari residenti nell'Italia occupata. Dopo il passaggio alla condizione civile dell'autunno del 1944, gli internati militari, con l'aiuto dei datori di lavoro, poterono versare i loro salari alla Deutsche Bank per farli trasferire in Italia². Ben presto la Deutsche Bank si vide sommersa da una gran quantità di ordini di bonifico³. Già nell'ottobre del 1944, i salari degli ex internati e lavoratori civili, versati sul conto comune, avevano raggiunto gli 80 milioni di Reichsmark;

¹ Cfr. Gabriele Hammermann, *Zwangsarbeit für den "Verbündeten". Die Arbeits- und Lebensbedingungen der italienischen Militärinternierten in Deutschland 1943-1945*, Tübingen, M. Niemeyer, 2002 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 99) [trad. it. *Gli internati militari italiani in Germania 1943-1945*, Bologna, il Mulino, 2004].

² Cfr. Auswärtiges Amt (Ufficio per gli affari esteri), Protokoll der Sitzung, 30 gennaio 1944, in Bundesarchiv Berlin [d'ora in poi BA], R 28, vol. 106, fasc. 10; il commissario per i lavoratori italiani in Germania, al commissario nazionale del lavoro, 21 settembre 1944, p. 5, in Archivio storico del ministero degli Affari esteri, Roma [d'ora in poi ASMAE], Repubblica sociale italiana 1943-1945 (d'ora in poi Rsi), b. 65 "Germania 1-3"; il ministero delle Finanze al ministero degli Affari esteri, 22 settembre 1944, in ASMAE, Rsi, b. 33 "Germania 1-11".

³ Banca nazionale del lavoro a ministero degli Affari esteri, 6 ottobre 1944, in Archivio centrale dello Stato [d'ora in poi ACS], Presidenza del Consiglio dei ministri, Pratiche del Consiglio, 1943-1945, b. 61, fasc. 3-2-4; Banca nazionale del lavoro a ministero degli Affari esteri, 6 ottobre 1944, in ASMAE, Rsi, b. 33 "Germania 1-11"; Ambasciata d'Italia in Germania a ministero degli Affari esteri, 16 ottobre 1944, in ASMAE, Rsi, b. 310; Sonderbericht des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD in Italien, 23 novembre 1944, in ACS, Uffici di polizia e comandi militari tedeschi in Italia, b. 6, fasc. C, s.fasc., 25; Braunkohlenwerke AG, Abteilung Ausländische Arbeiter a Deutsche Bank, 10 marzo 1945, in Staatsarchiv [d'ora in poi StA], Leipzig, Leipziger Braunkohlenwerke, vol. 99; Martin L. Müller, Deutsche Bank AG, Historisches Institut, all'autrice, 24 febbraio 2006.

due mesi dopo, sullo stesso conto, si trovavano 90 milioni di Reichsmark. La Deutsche Bank riuscì solo gradualmente a trasferire il patrimonio dei lavoratori italiani sul conto in marchi presso la Deutsche Verrechnungskasse (Cassa di liquidazione tedesca). Da tale conto, denominato *Italienisches Schatzamt, Arbeiterlohnsparsparkskonto "Italien"* (Ufficio italiano del Tesoro, conto risparmio dei salari "Italia"), avveniva l'accredito allo Stato italiano, responsabile del pagamento in valuta locale⁴.

Tuttavia, il governo del Reich fece bloccare il conto presso la Cassa di liquidazione fino alla fine della guerra. Il governo Mussolini tentò, invano, di ottenere lo svincolo del patrimonio. Perciò la Banca nazionale del lavoro, finanziata dai crediti del ministero delle Finanze italiano, pagò il controvalore ai familiari⁵. Nella pratica, le quote pervennero ai familiari nel territorio della Repubblica sociale italiana con grande ritardo e, in un secondo momento, i pagamenti cessarono del tutto⁶. La conseguenza di questi pagamenti anticipati fu una costante crescita dell'indebitamento dello Stato⁷. Di fat-

to, secondo la descrizione di Brunello Mantelli, l'enorme deficit tedesco implicava "il finanziamento indiretto del terzo Reich da parte dell'Italia"⁸.

Alla fine della guerra, il credito sul conto comune della Deutsche Bank, non ancora versato alla Cassa di liquidazione, ammontava a 3,4 milioni di Reichsmark. Ciò si spiega con la mancata esecuzione dei pagamenti, fenomeno assai frequente negli ultimi mesi di guerra⁹. Pertanto, si deve partire dal presupposto che gli ex internati fossero legittimati ad avanzare rivendicazioni nei confronti della Deutsche Bank, a causa degli enormi ritardi nel bonifico dei salari¹⁰.

Le richieste di risarcimento italiane fino alla attuazione dell'Accordo globale italo-tedesco

Prescindendo dal fatto che il diritto internazionale non riconosce pretese agli ex prigionieri di guerra, gli internati militari comunque non erano nella condizione di far valere le loro richieste

⁴ Cfr. Götz Aly, *Moderner Ablasthandel. Die Studie über die Dresdner Bank im Dritten Reich versackt im eigenen Fett*, "Berliner Zeitung", 27 febbraio 2006, p. 27; "Bericht des ehem. Leiters der Abteilung 'Ausländische Arbeiter'", Lorenz Kleber, Sonderdienst Deutsche Bank, 24 marzo 1946, in National Archives and Records Service [d'ora in poi NARA], Washington, RG 242, roll 2, exhibit 273.

⁵ Ministero degli Affari esteri a Ambasciata d'Italia in Germania, 22 dicembre 1944, in ASMAE, *Rsi*, b. 201 "Germania 1-4"; Banca nazionale del lavoro a ministero degli Affari esteri, 2 ottobre 1944, in ASMAE, *Rsi*, b. 33 "Germania 1-1"; ministero delle Finanze a ministero degli Affari esteri, 30 gennaio 1945, in ASMAE, *Rsi*, b. 201 "Germania 1-4"; ministero degli Affari esteri a Ambasciata d'Italia in Germania, 22 dicembre 1944, in ASMAE, *Rsi*, b. 201 "Germania 1-4"; Cesare Bermiani, Sergio Bologna, Brunello Mantelli, *Proletariet der Achse. Sozialgeschichte der italienischen Fremdarbeit in NS-Deutschland 1937-1943*, Berlin, Akademie Verlag, 1997, pp. 375 sg.; Brunello Mantelli, *Kurze Geschichte des italienischen Faschismus*, Berlin, Wagenbach, 1998, p. 155. Cfr. anche Office of military government, United States [d'ora in poi Omgus], *Ermittlungen gegen die Deutsche Bank 1946/1947*, trad. e a cura di Dokumentationsstelle zur NS-Politik, Nördlingen, F. Greno, 1985, p. 281.

⁶ Ministero delle Finanze a ministero degli Affari esteri, 12 dicembre 1944, in ASMAE, *Rsi*, b. 201.

⁷ Cfr. Omgus, *Ermittlungen gegen die Deutsche Bank*, cit., p. 322.

⁸ C. Bermiani, S. Bologna, B. Mantelli, *Proletariet der Achse*, cit., p. 376; cfr. anche Maximiliane Rieder, *Deutsch-italienische Wirtschaftsbeziehungen. Kontinuitäten und Brüche 1936-1957*, Frankfurt, Campus, 2003, p. 265.

⁹ Bundesminister für Wirtschaft a Deutsche Bank, 3 giugno 1957, in Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes [d'ora in poi PAAA], B 86/865; Harold James, *Die Deutsche Bank im Dritten Reich*, München, Beck, 2003, p. 206; Banca nazionale del lavoro a ministero degli Affari esteri, 2 ottobre 1944, in ASMAE, *Rsi*, b. 33 "Germania 1-11"; cfr. anche ministero degli Affari esteri a ministero delle Finanze, 17 ottobre 1944, in ASMAE, *Rsi*, b. 338 "G 3".

¹⁰ In una nota del ministero federale delle Finanze del 1957 si legge: "Die Überweisung wurden anfangs durchgeführt, später aber eingestellt" ("I bonifici furono dapprima eseguiti, poi, però, bloccati"): Vermerk Bundeswirtschaftsministerium (ministero dell'Economia federale), 31 agosto 1957, p. 4, in PAAA, B 86/865.

di risarcimento dei danni subiti per il lavoro forzato come cosiddetti lavoratori civili¹¹. In effetti, le rivendicazioni dei detenuti italiani nei campi di concentramento, dei lavoratori civili e degli internati militari, nei confronti della Germania e delle aziende tedesche, furono ostacolate da due trattati: il Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, stipulato tra le potenze alleate e l'Italia, e l'Accordo di Londra sui debiti di guerra. All'articolo 77, quarto comma, il Trattato di pace di Parigi conteneva una clausola di rinuncia: l'Italia s'impegnava a rinunciare a ogni richiesta nei confronti della Germania per fatti accaduti fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945¹². Secondo Filippo Focardi e Lutz Klinkhammer, gli Alleati miravano a "far pagare all'Italia la partecipazione alla guerra, da un lato, e, dall'altro, a non far gravare le pretese degli ex confederati sulla Germania occupata e sulle sue capacità di far fronte alle riparazioni"¹³. Così restarono preclusi allo Stato italiano, erede di diritto della Repubblica sociale italiana, anche potenziali rivendicazioni relative al conto congelato presso la Cassa di liquidazione.

Nel segno della guerra fredda e in un contesto di integrazione economica della Repubblica federale nella comunità degli stati occidentali, con l'Accordo di Londra sui debiti di guerra tedeschi, sottoscritto il 27 febbraio 1953, furono rinviata a un futuro trattato di pace le altre pretese di riparazione e, con esse, eventuali istanze di detenuti stranieri nei campi di concentramento o di lavoratori forzati. Fino ad anni cinquanta inoltrati, con riferimento al Trattato di pace di Parigi e all'Accordo di Londra, da parte tedesca si levò un netto rifiuto rispetto alle richieste italiane di risarcimento. Ciò con-

ducesse a grandi conflitti giuridici e diplomatici nelle relazioni italo-tedesche. In qualche misura, funse da catalizzatore la nota di protesta del 1956 rivolta alla Germania da otto stati occidentali, nella quale si chiedeva una pronta soluzione della questione dei risarcimenti. Il governo federale e l'opinione pubblica tedesca reagirono con sdegno; tuttavia si rivelò necessaria l'apertura di trattative bilaterali con gli stati firmatari. L'Italia si associò al memorandum investendo, da parte sua, grandi energie nella ricerca di una soluzione al problema. Anche le associazioni dei perseguitati, prima fra tutte l'Associazione nazionale ex internati (Anei), impose all'attenzione dell'opinione pubblica italiana, ma anche a livello internazionale, l'interesse per un risarcimento generale. Un ruolo di primo piano, in questo contesto, ebbe il senatore democristiano Paride Piasenti, presidente al tempo dell'Associazione nazionale ex internati e della Fédération Internationale Libre des Déportés et Internés de la Résistance¹⁴. Nel quadro delle trattative bilaterali con l'Italia, intensificatesi dopo la fine degli anni cinquanta, da parte tedesca si perseguiva l'obiettivo di restringere quanto più possibile la cerchia dei gruppi da risarcire. I prigionieri di guerra e gli ex combattenti della Resistenza non avrebbero dovuto essere risarciti, secondo quanto sosteneva la Repubblica federale. Anche l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (Aned), responsabile della preparazione delle perizie da parte italiana sul numero dei sopravvissuti, limitò le richieste di risarcimento alla categoria che rappresentava, escludendo subito dal novero dei potenziali aventi diritto gli ex prigionieri di guerra¹⁵. Alla

¹¹ Cfr. Ulrich Herbert, *Nicht entschädigungsfähig? Die Wiedergutmachungsansprüche der Ausländer*, in Ludolf Herbst, Konstantin Goshler (a cura di), *Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland*, München, R. Oldenbourg, 1989, pp. 273-302, qui p. 275.

¹² Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer, *Wiedergutmachung für Partisanen? Das deutsch-italienische Globalabkommen von 1961*, in Hans Günter Hockerts (a cura di), *Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 1945-2000*, Göttingen, Wallstein, 2006, pp. 458-512.

¹³ F. Focardi, L. Klinkhammer, *Wiedergutmachung für Partisanen?*, cit., p. 458.

¹⁴ F. Focardi, L. Klinkhammer, *Wiedergutmachung für Partisanen?*, cit., p. 481.

¹⁵ F. Focardi, L. Klinkhammer, *Wiedergutmachung für Partisanen?*, cit., pp. 463 sg. e 474.

fine, fra il 1959 e il 1964, il governo federale tedesco si dichiarò pronto, nel quadro degli accordi bilaterali, a risarcire 11 paesi dell'Europa occidentale. L'Accordo italo-tedesco fu approvato il 2 giugno 1961. Da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che "per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo"¹⁶. La distribuzione venne affidata al governo italiano. Contemporaneamente, l'Italia si dichiarò pronta a rinunciare a ogni altra pretesa. La legge italiana di applicazione dell'accordo, votata il 6 ottobre 1963, prevedeva che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento. Infine, per motivi fiscali e con il sostegno della nuova coalizione di centrosinistra, si decretò che gli ex internati militari fossero esclusi dai pagamenti. Solo gli internati militari deportati nei campi di concentramento ebbero riconosciute forme di riparazione¹⁷.

Il trasferimento tardivo di diversi conti cumulativi bloccati

Nell'Accordo italo-tedesco del 1961 (articolo 4), i conti congelati in Reichsmark, sui quali i lavoratori civili italiani e, dall'autunno del 1944, anche gli ex internati militari italiani avevano versato i propri salari, costituivano una

questione nevralgica che il governo tedesco si era impegnato a sanare. In cambio, all'articolo 26 del trattato, si stabiliva che il governo italiano s'impegnava a ratificare l'Accordo di Londra sui debiti di guerra. I conti in oggetto riguardavano i salari dei lavoratori italiani e degli ex internati militari italiani che le imprese non avevano più liquidato fino alla fine della guerra e che erano stati ritirati su ordine dell'Alta commissione alleata per la Germania (Alliierte Hohe Kommission, Ahk).

Le trattative italo-tedesche per la restituzione dei salari erano riferite, negli anni cinquanta, esclusivamente a diversi conti cumulativi bloccati che su ordine dell'Ahk erano stati aperti fin dal 23 novembre 1946 presso banche tedesche in città come Amburgo, Düsseldorf e Rastatt. Ciononostante, i conti sui quali le aziende avevano versato, secondo le nazionalità, i salari non liquidati ai lavoratori stranieri già rimpatriati furono aperti solo nella zona di occupazione britannica e in quella francese. Le autorità americane rifiutarono queste pratiche. Nel complesso, i risparmi dei lavoratori e degli ex internati militari italiani accreditati sui detti conti raggiungevano, nell'estate del 1947, l'importo di 811.371 Reichsmark¹⁸. Dapprima, l'Ufficio per gli affari esteri (Auswärtiges Amt) respinse, con riferimento al Trattato di Parigi del 1947 (articolo 5, quarto comma), tutte le richieste individuali e statali¹⁹. Tuttavia, questa posizione non rimase immutata. Così si ammorbidirono le

¹⁶ "Gesetz zu dem Vertrag vom 2. Juni 1961 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Leistungen zugunsten italienischer Staatsangehöriger, die von nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen worden sind" ("Accordo fra la repubblica federale e la repubblica italiana su indennizzi per cittadini italiani che sono stati vittime di persecuzioni nazionalsocialiste"), "Bundesgesetzblatt" (Gazzetta ufficiale federale), 1963, parte II, pp. 791 sg.

¹⁷ Decreto del presidente della Repubblica, 6 ottobre 1963, n. 2043, "Gazzetta ufficiale", 21 gennaio 1964, n. 16, pp. 267 sg.; cfr. anche F. Focardi, L. Klinkhammer, *Wiedergutmachung für Partisanen?*, cit., pp. 463 sg., pp. 480 sg., pp. 507 sg.

¹⁸ Cfr. Reichsbankleitstelle, Hauptverwaltung der Reichsbank für die britische Zone, a Reichsbankhauptstelle Hamburg, 25 luglio 1947, e anche Deutsche Bundesbank a Banca nazionale del lavoro, 16 novembre 1961, entrambi in PAAA, B 86/1279.

¹⁹ Cfr. Bundesminister für Wirtschaft a Auswärtiges Amt, 1° giugno 1955, in PAAA, B 86/865; e Bundesminister der Finanzen a Auswärtiges Amt, 10 giugno 1955, in PAAA, B 86/865, dove si legge: "Die rückständigen Löhne italienischer Arbeiter aus der Zeit während des Krieges [können] nicht ausgezahlt werden, weil diesem Vorhaben Artikel 77 Absatz 4 des italienischen Friedensvertrages entgegensteht. Diese Ansicht bestätigte die Alliierte Hohe Kommission mit ihrem Schreiben vom 4. März 1955" ("I salari arretrati dei lavoratori italiani, risalenti al periodo della guerra, non

posizioni in sede di trattativa con il gruppo delle tre potenze alleate che, dal maggio del 1955, assunse la responsabilità del debito estero tedesco (occidentale) e, quindi, della questione aperta dei conti-salari dopo lo scioglimento dell'Ahk. A lungo i negoziati rimasero in una situazione di stallo poiché, da parte tedesca, prima di effettuare i pagamenti, si pretendevano certezze del diritto²⁰. Così recitava una proposta tedesca per un accordo:

L'approvazione dei fondi avverrà solo se lo Stato richiedente s'impegnerà a liberare la Repubblica federale tedesca e gli [...] istituti finanziari, ma anche le aziende e le persone fisiche da tutte le richieste dei beneficiari e/o dei loro eredi di diritto²¹.

Mantenendo questa linea, la Germania riuscì anche a imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo globale italo-tedesco. Si giunse, quindi, nel 1964, all'emanazione di disposizioni liberatorie da parte del governo italiano, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca. Dopo l'apertura di un conto intestato al ministero delle Finanze presso la Banca nazionale del lavoro, nei mesi di giugno e luglio del 1964 fu trasferita la somma rimasta in sospeso²². Dopodiché la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) dichiarò: "Con questo, il trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 4

del Trattato di compensazione italo-tedesco, è per noi concluso"²³. Nondimeno, solo una minima parte degli ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti. Già durante la fase delle trattative, come si legge in una nota del ministero federale dell'Economia all'Ufficio per gli affari esteri, c'era la "tacita consapevolezza che un'identificazione [degli ex detentori dei conti, *nda.*] era impraticabile nella maggior parte dei casi e che gli stati interessati avrebbero impiegato i fondi trasferiti per scopi caritativi e simili"²⁴.

Diversamente dalla somma depositata presso la Bundesbank, i 3,4 milioni di Reichsmark di cui si è detto, giacenti su un conto della Deutsche Bank sul quale erano stati versati i salari dei lavoratori italiani fino alla fine della guerra, non furono mai trasferiti, neppure nel dopoguerra. Nell'archivio della Deutsche Bank mancano tracce di cosa avvenne di tale deposito. Di sicuro, nel 1957 il problema non era stato ancora risolto. Malgrado la clausola di rinuncia del Trattato di Parigi, il ministero federale delle Finanze invitò la Deutsche Bank a indagare "se e in quale misura fosse possibile una regolamentazione su base privatistica di questi cosiddetti conti cumulativi"²⁵. Nella missiva di risposta, l'istituto bancario si dichiarava non in grado di fornire una stima giuridica delle rivendicazioni o un elenco dei titolari del conto. Complicava tale compito il fatto che le

[possono] essere pagati, poiché a ciò si oppone l'articolo 77, comma 4, del trattato di pace italiano. Tale posizione è stata confermata dall'Alta commissione nella nota del 4 marzo 1955").

²⁰ Cfr. Deutsche Bundesbank, Protokoll der Sitzung vom 29.11.1957 über Grundsatzfragen im Zusammenhang mit dem Abkommen über deutsche Auslandsschulden, 19 dicembre 1957; Auswärtiges Amt, Referat 507, Vermerk über die Sitzung mit Vertretern der Drei-Mächte-Gruppe und des Bundeswirtschaftsministeriums, 1° agosto 1956; e anche Bundesminister der Wirtschaft ai Bundesministerien, 31 agosto 1957, p. 2, tutti in PAAA, B 86/865.

²¹ Proposta per un accordo, *sd.*, in PAAA, B 86/865.

²² Cfr. Deutsche Bundesbank a Banca nazionale del lavoro, 16 novembre 1961; Deutsche Bundesbank a Auswärtiges Amt, 6 febbraio 1964; Auswärtiges Amt, nota verbale, 23 marzo 1964; Italienische Botschaft, nota verbale a Auswärtiges Amt, 1° giugno 1964; Vermerk Banca nazionale del lavoro, Direzione generale, 25 giugno 1964; e anche Deutsche Bundesbank a Banca nazionale del lavoro, 7 luglio 1964, tutti in PAAA, B 86/1279.

²³ Deutsche Bundesbank a Auswärtiges Amt, 30 luglio 1964, in PAAA, B 86/1279.

²⁴ Bundesminister für Wirtschaft a Auswärtiges Amt und Bundesministerien, betr. Rückständige Löhne, 31 agosto 1957, p. 2, in PAAA, B 86/865.

²⁵ Bundesminister für Wirtschaft a Deutsche Bank, 3 giugno 1957, in PAAA, B 86/865.

liste dei nomi degli stranieri si trovavano presso una filiale del settore orientale di Berlino²⁶. Poco dopo, un collaboratore del ministero federale dell'Economia affermava: "Gli aventi diritto a quanto resta del patrimonio (con riserva di verifica della rinuncia nel rispettivo trattato di pace) dovrebbero essere i singoli lavoratori"²⁷. Evidentemente però, rispetto alla questione, il governo federale si ritirò sulla posizione risultante dal Trattato di Parigi, poiché in seguito non fece più parola di questi beni.

Nella ex zona di occupazione americana è chiaro che le aziende trattennero i salari non pagati dei lavoratori stranieri. Tuttavia, l'Ufficio per gli affari esteri e le associazioni degli imprenditori bavaresi, con riferimento agli accordi internazionali, ritennero senza prospettive le domande di risarcimento e considerarono prescritti i diritti individuali ai sensi dei paragrafi 196 e 852 del codice civile tedesco²⁸.

Le trattative per una riparazione nei confronti degli ex internati militari italiani (1998-2000)

Fino alla riunificazione tedesca, le prospettive di risarcimento degli internati militari erano state ostacolate dal Trattato di Parigi, dall'Accordo di Londra sui debiti di guerra e dall'Accordo bilaterale italo-tedesco del 1961. Lo stesso vale per i processi civili contro gli ex datori di lavoro e per le aziende loro eredi.

Il destino degli internati militari italiani tornò a essere considerato solo quando, di fronte alle denunce di gruppi di sopravvissuti contro

società tedesche, presentate negli Stati Uniti dal marzo del 1998, il governo tedesco decise l'istituzione di una Fondazione federale per il risarcimento dei lavoratori forzati del periodo nazionalsocialista (Bundesstiftung zur Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern). Questa nuova situazione costituiva una soluzione parziale del problema, poiché "chi non denunciava non prendeva parte alla ricerca di un compromesso"²⁹. A un convegno internazionale di esperti su "Dati e concetti nella questione del lavoro coatto del nazionalsocialismo", del luglio del 1999, tenutosi nel Memoriale di Buchenwald, alcuni storici, in special modo Ulrich Herbert, chiesero che anche gli internati militari italiani fossero presi in considerazione ai fini di un risarcimento. Diversamente dai rappresentanti delle vittime dell'Europa orientale, al congresso non erano presenti delegati delle organizzazioni di perseguitati italiani che potessero sostenere le istanze degli internati. Inoltre, altri esperti misero in guardia dal considerare nel novero degli aventi diritto al risarcimento gli ex prigionieri di guerra che, secondo il diritto internazionale, avevano una posizione chiaramente diversa rispetto ai lavoratori coatti civili³⁰. Un coinvolgimento degli internati militari italiani nel dibattito avrebbe avuto, infatti, conseguenze finanziarie e politiche di vasta portata. In questo modo, si sarebbe imposto alla pubblica attenzione anche il problema delle riparazioni ai prigionieri di guerra, specialmente di quelli sovietici ai quali, nell'ordinamento internazionale, non era riconosciuto il diritto a un risarcimento. D'altro canto, fra le conseguenze di tale approccio si sarebbero contate molto pro-

²⁶ Martin L. Müller, Deutsche Bank AG. Historisches Institut, all'autrice, 24 febbraio 2006.

²⁷ Bundesminister für Wirtschaft a diversi ministeri, 31 agosto 1957, p. 4, in PAAA, B 86/865.

²⁸ Vereinigung der Arbeitgeberverbände in Bayern a Auswärtiges Amt, 19 marzo 1958; e anche Auswärtiges Amt a Vereinigung der Arbeitgeberverbände in Bayern, 8 aprile 1958; entrambi in PAAA, B 86/865.

²⁹ Lothar Evers a Pavel Polian, 19 ottobre 2003, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclit.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

³⁰ Cfr. Materialsammlung zum internationalen Workshop in Buchenwald ("Daten und Begriffe in der NS-Zwangsarbeiterfrage"), 8-10 luglio 1999, in Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte, Colonia; "Chronologie zur Entschädigung der Militärinternierten", in Archivio Manfred H. Teupen, Milano; cfr. anche Ulrich Herbert, *Wie das Gesetz es befahl. Italienische Zwangsarbeiter sollen keine Entschädigung erhalten*, "Süddeutsche Zeitung", 16 ottobre 2001, p. 15.

babilmente istanze alla Russia di ex prigionieri di guerra tedeschi. Si sarebbe delineato uno scenario che avrebbe intaccato le fino ad allora buone relazioni del governo Schröder con la Russia.

Il 3 settembre 1999 si tenne a Firenze un'altra conferenza sulla questione dei risarcimenti, alla quale presero parte fondazioni di lavoratori coatti russi, bielorusi, ucraini, cechi e polacchi, così come esponenti della Jewish Claims Conference. Essi presentarono stime relative al numero globale dei diversi gruppi di vittime. Alla fine di controverse discussioni ci si accordò su cifre che pregiudicarono sia il prosieguo delle trattative, sia il finanziamento della fondazione e la definizione del gruppo di coloro ai quali era riconosciuto il diritto a inoltrare domanda³¹. Al tavolo delle trattative non sedeva alcun rappresentante dei lavoratori coatti occidentali non ebrei. Ciò fa presumere che, al più tardi in quest'occasione, si affermò un generale consenso sull'esclusione di gran parte di costoro dal novero degli aventi diritto a chiedere un risarcimento. Anche per questa ragione, le esigenze finanziarie dei lavoratori coatti occidentali non ebrei furono, in seguito, sensibilmente sottovalutate³². Tale situazione è da addebitare anche alla debole attività di lobby delle rappresentanze occidentali. Nemmeno il governo italiano ha mai intrapreso iniziative degne di nota in favore degli ex internati. Un impegno per gli internati militari italiani non trovava posto nel-

la visione storico-politica del governo Berlusconi di centrodestra³³.

Dopo che il governo federale, nel marzo del 2000, ebbe trovato un punto d'incontro con i rappresentanti di diversi gruppi di vittime sul criterio di ripartizione, cosa che diede luogo a vivaci discussioni nei mesi successivi, Lutz Niethammer, consigliere dell'Ufficio di cancellierato e ordinario di Storia contemporanea all'Università Friedrich Schiller di Jena, presentò il 7 giugno il suo rapporto alla commissione Interni del Bundestag. Egli lamentava che fosse insufficiente la stima delle vittime del "resto del mondo"³⁴. Il finanziamento del fondo di prossima istituzione non sarebbe bastato. Se da una parte Niethammer ebbe grande successo con le sue iniziative relative ai lavoratori dell'Europa centrale e orientale (fu il suo merito più importante), dall'altra la sua valutazione imprecisa riguardante le vittime non ebrei dell'Europa sud-orientale costituiva un grosso problema. Per questa ragione furono "dimenticati" gli ex lavoratori di questa categoria. Diversamente da quanto era successo alla conferenza di esperti del Memoriale di Buchenwald, qui non furono nominati gli internati militari italiani³⁵.

Ciononostante, gli internati militari italiani furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge per l'istituzione della Fondazione Memoria, responsabilità e futuro (*Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Evz*) del

³¹ Mark Spoerer a Manfred H. Teupen, 17 ottobre 2003, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

³² Lutz Niethammer, "Verbesserte Datengrundlage zur Zwangsarbeiterfrage nach der Tagung am European University Institute Florenz", 4 settembre 1999, in Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte, Colonia; Evers a Manfred H. Teupen e Mark Spoerer, 18 ottobre 2003, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

³³ Lothar Evers a Manfred H. Teupen e Mark Spoerer, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

³⁴ Con questa nozione si indicavano indistintamente, nel detto criterio di ripartizione, i reduci dei campi di concentramento e dei campi di lavoro provenienti principalmente dall'Europa occidentale, meridionale e sud-orientale: cfr. Mark Spoerer, *Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939-1945*, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 2001, pp. 250 sg.

³⁵ Bericht zur Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages zum Entwurf des Stiftungsgesetzes, 7 giugno 2000, in Archivio Manfred H. Teupen, Milano; e anche Lothar Evers a Manfred H. Teupen e Mark Spoerer, 18 ottobre 2003, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

12 agosto 2000. Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione:

Nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda³⁶.

L'allora membro del consiglio d'amministrazione, Lothar Evers, scrisse a Günther Saathoff, membro del direttivo della Fondazione Evz, che agli ex internati, a dispetto delle valutazioni parzialmente scettiche espresse in discussioni e convegni di esperti, era finalmente riconosciuto il diritto al risarcimento³⁷. Così, gli italiani riceveranno per posta i moduli della International Organisation for Migration, Iom (Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim), per presentare domanda³⁸.

Il rigetto delle domande di risarcimento degli ex internati militari italiani

Con quanto era stato stabilito dalla commissione Interni del Bundestag il 30 giugno 2000, il risarcimento degli internati militari italiani pareva assicurato. Per questo motivo, la maggior parte degli interessati fu colta di sorpresa quando, all'inizio del 2001, il ministero delle Finanze chiese all'esperto di diritto internazionale, pro-

fessor Christian Tomuschat, un parere giuridico sulla questione se gli ex internati militari italiani avessero diritto al risarcimento. Come vedremo in seguito, il parere doveva fornire una giustificazione all'esclusione degli italiani dai pagamenti, in considerazione della difficile situazione finanziaria della fondazione e dell'ondata di richieste dal cosiddetto resto del mondo.

In un parere del dicembre del 2000, la Iom espresse la propensione a includere gli internati militari italiani nel programma di risarcimento, poiché essi erano stati ridotti allo stato di prigionieri civili e poiché le loro condizioni di vita e di lavoro catastrofiche erano in assoluto conflitto con la Convenzione di Ginevra³⁹. Eppure, già nel gennaio del 2001, in una conferenza stampa, il direttore generale della Iom, Brunson McKinley, riferiva che, invece delle 75.000 preventivate, erano arrivate 160.000 domande. A giudizio di McKinley, erano necessarie categorie che chiarissero cosa si dovesse intendere per "condizioni di vita particolarmente cattive", il presupposto da appurare per stabilire il diritto al risarcimento. In questo contesto egli propose, a titolo di esempio, le vicende di alcuni ex internati militari⁴⁰. Su invito della Iom, il 9 aprile 2001 Michael Jansen, membro del direttivo della Fondazione Evz, rispondeva al direttore Dirk De Winter che non era ancora chiaro se gli ex internati soddisfacessero tutti i presupposti richiesti per il pagamento. Alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, la fondazione temeva l'insorgere di notevoli difficoltà finanziarie nel

³⁶ Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses, 4 luglio 2000, in <http://dip.bundestag.de/btd/14/037/1403758.pdf>, Bundestagsdrucksache 14/3758; e anche Lothar Evers, "Kritik an Tomuschats Gutachten zu italienischen Militärinternierten", gennaio 2003, in Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte, Colonia.

³⁷ Lothar Evers a Manfred H. Teupen e Mark Spoerer, 18 ottobre 2003; Lothar Evers a Lothar Eberhard, 31 ottobre 2003, entrambi in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

³⁸ Manfred H. Teupen a Mark Spoerer, 17 ottobre 2003, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

³⁹ International Organisation for Migration [d'ora in poi Iom], Italian Military Internees (IMIs), Position Paper, dicembre 2000, in Archivio Manfred H. Teupen, Milano.

⁴⁰ Iom, press release, "Iom Director General Urges Rapid Clarification of Eligibility for Western European Forced Labourers", 24 gennaio 2001, in Archivio Manfred H. Teupen, Milano.

caso di una decisione a favore degli ex internati. Inoltre, Jansen addusse un ulteriore motivo sostanziale che avrebbe dovuto condurre all'esclusione degli internati militari italiani dal novero di quanti potevano accampare un diritto al risarcimento: "Moreover, the question may have implications for an eventual eligibility of other groups of prisoners of war which have to be considered carefully"⁴¹.

La legittima richiesta di risarcimento degli ex internati militari italiani fu respinta dal giurista Christian Tomuschat, incaricato dal ministero federale delle Finanze, con un parere giuridico del 31 luglio 2001, in cui sottolineò la necessità di considerare la riduzione degli internati militari italiani allo stato di lavoratori civili, nell'autunno del 1944, come un atto contrario alla Convenzione di Ginevra e, in quanto tale, inefficace sul piano del diritto internazionale. Gli italiani sarebbero quindi rimasti nella condizione di prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento⁴². Il governo federale fece sua questa impostazione e impose di diritto alla Fondazione Evz di escludere gli ex internati militari da ogni pretesa. Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento⁴³. Consapevolmente o meno, si riprendevano in tal modo le strutture argomentative che, nell'Accordo italo-tedesco del 1961, reggevano le disposizioni sui pagamenti.

Nella discussione pubblica si tace spesso il fatto che i prigionieri di guerra polacchi ridotti allo stato civile, con riferimento alla decisione della commissione Interni del Bundestag del giugno del 2000, furono rimborsati dalla fondazione. Diversamente da quanto successe agli internati militari, il governo federale non diede mai incarichi di redigere pareri giuridici, ma si rifecce agli accordi presi nel corso di discussioni bilaterali⁴⁴.

Se i fatti descritti da Christian Tomuschat sono ineccepibili dal punto di vista del diritto internazionale, in una prospettiva storica le sue conclusioni risultano dubbie. In primo luogo egli presuppone che gli internati militari italiani fossero prigionieri di guerra. Nella sua analisi omette di considerare che gli internati militari in nessun modo avevano gli stessi diritti degli altri prigionieri di guerra (esclusi quelli sovietici). Il trattamento riservato loro contravveniva, in particolare, agli articoli 11, 27, 31 e 32 della Convenzione di Ginevra. Inoltre, gli internati non ricevevano i pacchi di viveri della Croce Rossa internazionale. In questo modo Tomuschat trascura di analizzare le restrizioni estremamente severe derivanti dalla condizione particolare di "internati militari"⁴⁵.

In secondo luogo, occorre analizzare la linea argomentativa di Tomuschat, secondo la quale la riduzione degli internati militari italiani allo stato civile sarebbe contraria al diritto internazionale e che, quindi, essi sarebbero sempre prigionieri di guerra. Non vi è dubbio che il mutamento

⁴¹ "Per di più la questione può avere implicazioni circa una futura idoneità di altri gruppi di prigionieri e la cosa deve essere considerata con attenzione": cfr. Michael Jansen a Dirk De Winter, 9 aprile 2001, in Archivio Manfred H. Teupen, Milano.

⁴² Cfr. Gutachten Christian Tomuschat (Humboldt-Universität Berlin), "Leistungsberechtigung der italienischen Militärinternierten nach dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Evz)", 31 luglio 2001, in Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte, Colonia.

⁴³ Erster Bericht der Bundesregierung über den Stand der Auszahlungen und die Zusammenarbeit der Stiftung Evz mit den Partnerorganisationen, 27 novembre 2001, in <http://dip.bundestag.de/btd/14/077/1407728.pdf>, Bundestagsdrucksache 14/7728, p. 5.

⁴⁴ Erster Bericht der Bundesregierung über den Stand der Auszahlungen und die Zusammenarbeit der Stiftung Evz mit den Partnerorganisationen, 27 novembre 2001, in <http://dip.bundestag.de/btd/14/077/1407728.pdf>, Bundestagsdrucksache 14/7728, p. 5.

⁴⁵ Cfr. G. Hammermann, *Zwangsarbeit für den "Verbündeten"*, cit., pp. 59-72; e anche U. Herbert, *Wie das Gesetz es befehlt*, cit., p. 15.

della loro condizione costituì un'infrazione alle disposizioni del diritto internazionale, ma, di fatto, in seguito all'adozione di queste misure, la posizione giuridica degli internati subì cambiamenti significativi. Gran parte degli internati militari italiani fu estromessa, nell'autunno del 1944, dall'ambito di competenza dell'esercito e spostata nei cosiddetti campi comunitari (*Gemeinschaftslager*) del Fronte del lavoro tedesco (*Deutsche Arbeitsfront, Daf*). Come gli altri "lavoratori civili", gli italiani furono iscritti nei registri della polizia, dell'assicurazione sociale, della cassa malattia e dell'anagrafe. Tali aspetti chiariscono che gli internati non erano stati ridotti a posizione civile solo sulla carta, ma che da ciò erano conseguiti un grande sforzo amministrativo ed effetti concreti sulle loro condizioni di vita⁴⁶.

In terzo luogo, il parere giuridico si scontra con il principio della parità di trattamento che la commissione Interni del Bundestag aveva preteso nel giugno del 2000 per le vittime del "resto del mondo"⁴⁷. L'uscita dei polacchi dallo stato di prigionieri di guerra non si distingue dalla situazione degli internati militari italiani né sotto l'aspetto giuridico, né nell'esecuzione. Tuttavia, come si è già accennato, a differenza degli italiani, costoro hanno ottenuto da tempo il risarcimento dovuto⁴⁸.

Enzo Orlanducci, segretario generale dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia (Anrp), e Lothar Evers, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Evz, chie-

sero di rivedere la decisione. Secondo loro, un atto politico di tale portata non avrebbe dovuto essere condizionato dalla mancanza di risorse finanziarie. Sarebbe bastato orientarsi in base ai principi umanitari e morali della fondazione e considerare i fatti storici. In questo senso si è espressa una commissione italiana di esperti e rappresentanti delle vittime che, nell'ottobre del 2001, tenne una relazione davanti al consiglio d'amministrazione della Fondazione Evz. La stampa italiana riferisce dello stato d'animo degli ex internati militari, i quali accolsero la decisione come una ripetizione dell'ingiustizia, un "secondo schiaffo"⁴⁹. Anche la Iom reagì con scetticismo al parere e alla presa di posizione del governo, ma rimandò comunque al ruolo di autorità di sorveglianza giuridica del governo federale⁵⁰. Il ministero federale delle Finanze respinse i reclami. Da quel momento gli ex internati dovettero fare i conti con il rigetto delle loro domande⁵¹. La Iom ricevette più di 130.000 domande dall'Italia. Gran parte proveniva da ex internati militari. 127.711 domande furono respinte in prima istanza, 2.845 ebbero esito positivo⁵².

Strategie contro l'esclusione dal processo di risarcimento

Dopo la comunicazione del parere di Tomuschat, furono tre le strategie adottate dagli ex internati militari italiani e dalle associazioni

⁴⁶ Cfr. G. Hammermann, *Zwangsarbeit für den "Verbündeten"*, cit., pp. 461-516.

⁴⁷ Cfr. *Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses*, 4 luglio 2000, in <http://dip.bundestag.de/btd/14/037/1403758.pdf>, Bundestagsdrucksache, 14/3758

⁴⁸ *Internationaler Appell an die unabhängige Widerspruchsspruchskommission bei der Iom für Leistungen der Stiftung Evz*, novembre 2003, in *Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte*, Colonia.

⁴⁹ *Internationaler Appell an die unabhängige Widerspruchsspruchskommission bei der Iom für Leistungen der Stiftung Evz*, novembre 2003, in *Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte*, Colonia.

⁵⁰ Iom, press release 18/2001, "Italian Military Internees not eligible for compensation", 13 agosto 2001, e anche Iom, nota informativa "Internati militari italiani", novembre 2002, entrambi in *Archivio Manfred H. Teupen*, Milano.

⁵¹ Conferenza stampa del Coordinamento tra associazioni storiche, enti sindacati e patronati per il risarcimento delle vittime italiane del nazismo, 11 ottobre 2001, in *Archivio Istituto di storia contemporanea 'Pier Amato Perretta'*, Como.

⁵² Iom, *International Organisation for Migration*, fact sheet, "General Information on the German Forced Labour Compensation Programme", marzo 2004, p. 2.

dei veterani per evitare l'esclusione dal processo di risarcimento. La prima è costituita dalle vie giudiziarie, la seconda dal ricorso alla pressione sulla commissione per i ricorsi della Iom e, la terza, dalle iniziative legislative in Italia.

Contro la negazione del diritto al risarcimento, diverse migliaia di internati militari adirono gli organi giurisdizionali: prima la Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) e il Tribunale amministrativo di Berlino, poi la Corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo) e la Corte penale internazionale (L'Aja), infine i tribunali italiani. Mentre la Corte costituzionale federale respingeva la domanda sulla costituzionalità dell'atto e il Tribunale amministrativo di Berlino archiviava la causa con riferimento alla legge istitutiva della fondazione e all'argomentazione ufficiale del governo federale, il procedimento davanti alla Corte penale internazionale e quello davanti ai tribunali italiani sono ancora in corso.

1. Già l'11 agosto 2001, 942 ex internati e l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia chiesero alla Corte costituzionale federale di Karlsruhe di verificare la costituzionalità della legge istitutiva della fondazione, in particolare là dove enuncia che "non sussistono possibilità di ricorso contro quanto stabilito dalla fondazione o, rispettivamente, dal ministero delle Finanze in quanto autorità di sorveglianza giuridica"⁵³. Tuttavia, il 28 giugno 2004, la corte decise di non esprimersi sulla richiesta degli italiani, poiché essi non erano abilitati a inter-

pellarla. Con riferimento alla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, del 18 ottobre 1907, fu negata anche la possibilità di domanda individuale di risarcimento. Secondo la corte, l'esclusione di ex prigionieri di guerra dal gruppo degli aventi diritto a riparazione non si scontrava con il principio di uguaglianza. Inoltre, il ricorso sarebbe stato inoltrato dopo il termine ultimo previsto, cioè a un anno dall'entrata in vigore della legge sull'istituzione della fondazione. Alla luce delle risorse limitate della fondazione, un risarcimento avrebbe dovuto essere approvato solo per le "vittime delle persecuzioni, principalmente per motivi ideologici, del sistema di illegalità nazionalsocialista"⁵⁴.

2. Parallelamente al procedimento davanti alla Corte costituzionale federale, due ex internati militari italiani che avevano ottenuto risposta negativa dalla Iom chiamarono in causa, davanti al Tribunale amministrativo di Berlino, il ministero federale delle Finanze e la Fondazione Evz⁵⁵. Il 28 febbraio 2003, in prima istanza, il tribunale stabilì che gli ex internati non potevano chiedere forme di aiuto per affrontare i costi processuali. Richiamando il parere dell'esperto di diritto internazionale Christian Tomuschat, il tribunale argomentò la decisione sostenendo che gli ex internati militari italiani non avrebbero avuto diritto di presentare domanda di risarcimento⁵⁶. Senza considerare che, in questo modo, le possibilità di raggiungere un esito positivo del procedimento diminuivano sensibilmente, l'avvocato Joachim Lau (Firenze) presentò al Tribunale amministrativo di Berlino altre 4.130

⁵³ Verfassungsbeschwerde, 11 agosto 2001, in Archivio avvocato Joachim Lau, Firenze.

⁵⁴ Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung Nr. 69/2004 (Beschluss vom 28. Juni 2004 – 2 BvR 1379/01), 13 luglio 2004, in <http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg04-069.html>.

⁵⁵ Cfr. Dritter Bericht der Bundesregierung über den Stand der Auszahlungen und die Zusammenarbeit der Stiftung Evz mit den Partnerorganisationen, 30 dicembre 2002, in <http://dip.bundestag.de/btd/15/002/1500283.pdf>, Bundestagsdrucksache 15/823, p. 11.

⁵⁶ Anche nel secondo grado di giudizio, la domanda di rimborso delle spese processuali fu respinta: cfr. Oberverwaltungsgericht Berlin, Beschluss vom 4.11.2003 (OVG 6 M 20.03), in http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ovg/6m20_03.html.

denunce di ex internati contro il governo federale e contro la fondazione⁵⁷. Il 19 febbraio 2004, quando la Corte costituzionale federale ancora doveva pronunciarsi, il Tribunale amministrativo di Berlino, in un dibattimento di sei ore, riesaminò la pretesa a un risarcimento degli ex soldati italiani⁵⁸. I rappresentanti degli attori sostennero che agli internati militari italiani sarebbe stato attribuito uno status particolare e che, di conseguenza, essi avrebbero subito un trattamento contrario alla Convenzione di Ginevra. Gli avvocati del governo federale e della fondazione non si addentrarono in discussioni sulle vicende storiche. Essi fecero riferimento, invece, alla legge d'istituzione della fondazione e all'inammissibilità delle denunce da parte italiana⁵⁹. Il tribunale si mostrò poco persuaso dalle prove addotte e raccomandò un ritorno alla fase istruttoria⁶⁰. Era evidente che s'intendeva aspettare la decisione della Corte costituzionale federale. Poche settimane dopo la sentenza del 28 giugno 2004, in una nuova seduta, il 9 settembre 2004, il Tribunale amministrativo di

Berlino respinse le richieste degli italiani. Anche il ricorso in appello fallì, l'11 novembre 2004⁶¹.

3. Il 20 dicembre 2004, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione e 275 ex internati militari italiani presentarono alla Corte europea dei diritti dell'uomo il ricorso contro le sentenze della Corte costituzionale federale e del Tribunale amministrativo di Berlino. Fino alla conclusione del processo, il dibattimento della causa comune di 4.130 ex internati militari rimase davanti al Tribunale amministrativo. Il 4 settembre 2007, la liceità del ricorso dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione e di 275 privati cittadini è stata respinta⁶².

Inoltre, l'ex internato militare Luciano Acidini presentò al Tribunale penale internazionale dell'Aja, con l'assistenza dell'avvocato Lau, già patrocinante le cause precedenti, denuncia penale contro i tre giudici della Corte costituzionale federale. Secondo l'accusa, l'esclusione della

⁵⁷ Cfr. Vierter Bericht der Bundesregierung über den Stand der Auszahlungen und die Zusammenarbeit der Stiftung Evz mit den Partnerorganisationen, 25 giugno 2004, in <http://dip.bundestag.de/btd/15/034/1503440.pdf>, Bundestagsdrucksache 15/3440, p. 14.

⁵⁸ Cfr. Karl-Heinz Baum, *Gericht vertagt Entscheidung über NS-Opfer. Weiteres Gutachten über den Status ehemaliger italienischer "Militärinternierter" abgelehnt*, "Frankfurter Rundschau", 20 febbraio 2004; *Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter? Berlins Verwaltungsgericht verhandelt über Forderungen deportierter italienischer Soldaten*, "Berliner Zeitung", 20 febbraio 2004.

⁵⁹ Joachim Käppner, *NS-Opfer klagen. Italienische Gefangene fordern Entschädigung*, "Süddeutsche Zeitung", 19 febbraio 2004; Heike Kleffner, *Italienische NS-Opfer kämpfen um Geld*, "Taz", 19 febbraio 2004, n. 7288; K.-H. Baum, *Gericht vertagt Entscheidung über NS-Opfer*, cit.; *Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter?; cit. NS-Zwangsarbeit kommt noch einmal vor deutsche Gerichte*, "DPA", 26 gennaio 2004; *Prozess um NS-Gefangene. Italiener wollen Entschädigung*, "Frankfurter Rundschau", 27 gennaio 2004; Christian Rath, *Kein Geld für den Zwangsdienst*, "Taz", 27 gennaio 2004, n. 7268; *Ende einer Allianz. Neues Deutschland*, "Taz Hamburg", 26 gennaio 2004, n. 7267; Maren Cronsneest, *Verraten und Verkauft. Diskussion über Italienische Militärinternierte*, "Neues Deutschland", 27 gennaio 2004; Guido Ambrosino, *Made in Germany. A Berlino la memoria dei 600 mila italiani internati*, "Il Manifesto", 25 gennaio 2004.

⁶⁰ Cfr. "Schreiben RA Joachim Lau an die Staatsanwaltschaft beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bezüglich der Strafanzeige von Luciano Acidini gegen die BVerfG-Richter Siegfried Broß, Udo De Fabio und Michael Gerhard", 19 ottobre 2005, in Archivio Joachim Lau, Firenze.

⁶¹ Cfr. Fünfter Bericht der Bundesregierung über den Stand der Auszahlungen und die Zusammenarbeit der Stiftung Evz mit den Partnerorganisationen, 21 luglio 2005, in <http://dip.bundestag.de/btd/15/059/1505936.pdf>, Bundestagsdrucksache 15/5936, p. 17.

⁶² Council of Europe, European Court of Human Rights, Fifth Section, "Decision as to the Admissibility of Application no. 45563/04 by Associazione nazionale reduci dalla prigionia and 275 Others against Germany", 4 settembre 2007, in Archivio Joachim Lau, Firenze.

possibilità di interpellare la Corte costituzionale avrebbe rappresentato una violazione dell'articolo 8, comma 2b, XIV dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e, pertanto, avrebbe dovuto essere considerata come un crimine. Il 20 luglio 2006, la procura dell'Aja ordinò l'archiviazione, contro la quale l'avvocato dei denunciati fece ricorso⁶³.

4. Il 12 marzo 2004, a Roma, la Corte suprema di cassazione decise che, "nel caso di crimini internazionali", e con ciò si intende anche il reclutamento forzato di forza lavoro, gli ex internati militari italiani possono chiamare in giudizio la Repubblica federale tedesca anche dinanzi ai tribunali italiani⁶⁴. Fino ad allora, i tribunali italiani avevano sempre respinto le cause di risarcimento rinviando alla sovranità della giustizia tedesca. Ci si era rifatti, pertanto, al principio dell'immunità statale. Il procedimento era stato preceduto dalle cause dell'ex internato Luigi Ferrini, sempre respinte, intente contro la Repubblica federale presso il Tribunale provinciale di Arezzo e, da ultimo, dinanzi alla Corte d'appello di Firenze⁶⁵. Ora, nel marzo del 2004, la Corte di cassazione statuiva, a differenza dei tribunali subordinati, che nel caso Ferrini "non sussistevano motivi ragionevoli per restare ancorati al principio del-

l'immunità dello Stato e per recedere dall'affermazione della sua responsabilità dinanzi al tribunale di uno Stato straniero". La corte decise, perciò, incurante della protesta dell'Ufficio per gli affari esteri, di riprendere il dibattito dinanzi al Tribunale provinciale di Arezzo⁶⁶. Nel complesso, sono 120 le cause aperte dinanzi ai tribunali italiani. Anche a nome della Fondazione Evz, l'Ufficio per gli affari esteri ha protestato, in una nota verbale, contro queste cause, per ragioni di lesione dell'immunità statale. L'accordo del 2 giugno 1961 tra la Repubblica federale tedesca e l'Italia avrebbe regolato in maniera definitiva la questione dei risarcimenti e delle riparazioni. Gli italiani non disporrebbero, pertanto, di strumenti giuridici per far valere le loro pretese contro la Germania. Questa argomentazione non trattenne, però, i tribunali dal fissare le date delle udienze⁶⁷. La prima sentenza della serie fu pronunciata dal tribunale di Arezzo il 13 marzo 2007. Il giudice incaricato, Carmela Labella, riconobbe la competenza della giustizia italiana e la disponibilità della causa relativa al caso di Luigi Ferrini. Tuttavia ritenne prescritta la domanda di risarcimento dando una lettura illegittima delle norme di diritto internazionale. L'avvocato dell'attore impugnò la sentenza⁶⁸. Cosa potrà significare questa sentenza per le cause an-

⁶³ Council of Europe, European Court of Human Rights, Fifth Section, Decision as to the Admissibility of Application no. 45563/04 by Associazione nazionale reduci dalla prigionia and 275 Others against Germany, 4 settembre 2007, Schreiben RA Joachim Lau an Staatsanwaltschaft beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bezüglich der Strafanzeige von Luciano Acidini gegen die BVerfG-Richter Siegfried Broß, Udo De Fabio und Michael Gerhard, 19 ottobre 2005 cit. e anche Internationaler Strafgerichtshof a Joachim Lau, 20 luglio 2006, tutti in Archivio Joachim Lau, Firenze.

⁶⁴ Cit. da "Frankfurter Rundschau", 15 marzo 2004. Cfr. anche Fünfter Bericht der Bundesregierung über den Stand der Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen im Zusammenhang mit der Stiftung Evz, 4 maggio 2004, in <http://dip.bundestag.de/btd/15/031/1503100.pdf>, Bundestagsdrucksache 15/3100, p. 5.

⁶⁵ Georg Bönsch, Hans-Jürgen Schlamp, *Neue Flanke. Die Bundesregierung muss mit Tausenden kostspieliger Zwangsarbeiter-Klagen rechnen*, "Der Spiegel", 4 ottobre 2004.

⁶⁶ Sentenza della Corte suprema di cassazione, pubblica udienza, 6 novembre 2003, p. 31, in Archivio Joachim Lau, Firenze.

⁶⁷ Cfr. Sechster Bericht der Bundesregierung über den Stand der Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen im Zusammenhang mit der Stiftung Evz, 6 maggio 2005, in <http://dip.bundestag.de/btd/15/055/1505505.pdf>, Bundestagsdrucksache 15/5505, p. 5; cfr. anche Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, 21 agosto 2006, in http://dokumente.linksfraktion.net/drucksachen/7730186782_1602422.pdf, Bundestagsdrucksache 16/2422, p. 5.

⁶⁸ "Sentenza tra [sic] Ferrini, Luigi, contro la Repubblica federale di Germania", 13 marzo 2007, in Tribunale di Arezzo, Sezione civile.

cora aperte è incerto, come incerto è il prossimo sviluppo del ricorso in appello.

L'esito dei reclami di ex internati presso la Iom

Anche i reclami di ex internati presso la Iom avevano scarse possibilità di successo. Grazie al potere di sorveglianza attribuito al governo federale, la Fondazione Evz e le organizzazioni gemellate avevano un potere decisionale assai limitato. In uno scritto della fondazione rivolto a Dirk De Winter, direttore della Iom, lo si chiarisce senza equivoci:

Da parte del Governo federale, è stato stabilito in maniera vincolante, per la fondazione e le organizzazioni gemellate, che la concessione di un contributo agli internati militari italiani che non sono stati in campi di concentramento è inammissibile. Perciò, in forza del paragrafo 19 della legge d'istituzione della fondazione, anche in un procedimento di reclamo, questi casi devono essere risolti in senso negativo. L'ufficio reclami presso le organizzazioni gemellate non può in alcun caso ignorare le decisioni dell'istanza di sorveglianza. Qualora ciò si verificasse, la fondazione dovrebbe escludere il caso in questione dalla lista fornita per i pagamenti⁶⁹.

Altri impedimenti sono da individuare nelasso di tempo assai limitato concesso per depositare i ricorsi e nella necessità di fornire, entro tale periodo, nuovi documenti probatori. Le or-

ganizzazioni delle vittime erano al limite della loro capacità di azione e mancavano di risorse finanziarie⁷⁰. Inoltre, le comunicazioni di rigetto della Iom contenevano un errore fuorviante, il quale deve aver confuso molti internati. Mentre nella dichiarazione tedesca si diceva che solo gli internati militari italiani deportati nei campi di concentramento (Konzentrationslager) avevano diritto al risarcimento, la traduzione italiana parlava erroneamente di campi di sterminio (Vernichtungslager). Molti internati che erano stati deportati nei campi di concentramento si sentirono, così, dissuasi dal presentare ricorso⁷¹. Fino al marzo del 2004, circa 17.000 ex internati militari presentarono alla Iom ricorso contro le risposte negative ricevute. A marzo del 2005 la commissione indipendente dei ricorsi della Iom aveva trattato più del 20 per cento dei reclami ricevuti, ma solo in 122 casi si arrivò a una revisione della decisione di primo grado⁷².

Iniziative legislative in Italia

I governi italiani hanno finora evitato di assumere iniziative di soluzione a livello nazionale della questione dei risarcimenti. Poiché la Repubblica italiana non si considera erede di diritto della Repubblica sociale italiana, bensì fa derivare la sua legittimità dal movimento di Resistenza antifascista e dalla lotta a fianco de-

⁶⁹ Stiftung Evz, Michael Jansen, a Direktor der Iom, Dirk De Winter, 12 febbraio 2002, in Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte, Colonia.

⁷⁰ Manfred H. Teupen a Lothar Evers e Andreas Plake, "Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte", 22 novembre 2002, in Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte, Colonia.

⁷¹ La Iom optò per la locuzione "campo di sterminio" poiché considerava fuorviante l'espressione alternativa di "campo di concentramento". Questa viene usata, infatti, in Italia, nella lingua corrente, per indicare tutti i tipi di lager del sistema nazionalsocialista: cfr. Marie Agnes Heine, Iom Compensation Programmes, ai membri della Mailingliste, a proposito di Iom/italienische Militärinternierte, 8 marzo 2005, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit; Lothar Evers a Stiftung Evz, Michael Jansen, 9 dicembre 2002, in Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte, Colonia; Iom, nota informativa, Internati militari italiani, novembre 2002, in Archivio Manfred H. Teupen, Milano.

⁷² Cfr. Iom, fact sheet, General Information on the German Forced Labour Compensation Programme, marzo 2004, p. 2, in Archivio Manfred H. Teupen, Milano; Marie Agnes Heine, Iom Compensation Programmes ai membri della Mailingliste, a proposito di Iom/italienische Militärinternierte, 8 marzo 2005, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

gli Alleati, essa nega ogni sua responsabilità di fronte alle vittime della guerra⁷³. Nondimeno, quando divenne prevedibile che il governo federale tedesco avrebbe rifiutato il pagamento di risarcimenti agli internati militari, dall'inizio del 2002 alcuni parlamentari, incoraggiati dalle iniziative delle associazioni italiane delle vittime, tentarono di far votare una legge propria anche se di portata molto più modesta. Così il senatore comunista Luigi Marino propose di istituire un fondo, presso il ministero della Difesa italiano, finanziato con risorse tedesche e austriache. Per contro, il deputato di Forza Italia Dario Rivolta chiese che si desse vita a una fondazione finanziata con 40 milioni di euro stanziati dallo Stato. Gli ex internati militari italiani avrebbero ricevuto tra i 500 e i 700 euro⁷⁴. Come altre quattro proposte di legge, questi progetti furono però abbandonati⁷⁵.

In qualche modo, rappresenta una riabilitazione morale la decisione del governo italiano, inserita nella legge finanziaria del dicembre 2006 (articoli 1271-1276), di istituire una commissione incaricata di inviare medaglie di merito agli internati ancora in vita⁷⁶. A tal fine sono stati stanziati 250.000 euro, 150.000 dei quali destinati alla commissione, e solo 100.000 alle medaglie. Questa forma di compenso non è nuova: gli ex internati avevano

già ricevuto la "croce al merito di guerra", il riconoscimento di "volontari della libertà" e il "diploma d'onore ai combattenti per la libertà d'Italia"⁷⁷. Molti di loro non vedono alcun senso in questo progetto. Essi propongono, pertanto, e ciò testimonia la loro rassegnazione rispetto ai decennali, vani dibattiti sul risarcimento, che sia eretto a Roma e a Berlino un monumento in onore degli internati militari italiani⁷⁸.

Il risarcimento degli internati militari italiani tornò a essere oggetto di discussione, in relazione all'Accordo globale italo-tedesco e, dopo decenni di stallo, nel corso delle trattative sull'istituzione della Fondazione Evz. Risulta evidente che le linee argomentative, volte a escludere gli internati dal gruppo degli aventi diritto al risarcimento, sono state caratterizzate, da parte tedesca, da grande continuità. Soprattutto i fattori di ordine economico furono determinanti. Inoltre, l'iscrizione degli ex internati militari fra chi aveva diritto al risarcimento comportava un rischio incalcolabile: infatti, in caso di riparazione nei loro confronti, si temeva un'ondata di denunce da parte di tutti gli altri ex prigionieri di guerra. In Italia il pagamento a seguito dell'accordo di risarcimento del 1961 assecondò la retorica naziona-

⁷³ Cfr. F. Focardi, L. Klinkhammer, *Wiedergutmachung für Partisanen?*, cit., pp. 459 sg.

⁷⁴ Camera dei deputati, Proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Dario Rivolta, Antonio Calmieri e Luigi Ramponi, n. 2240, 31 gennaio 2003, *Disposizioni per la concessione di un indennizzo ai militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale*; Senato della Repubblica, Disegno di legge di iniziativa dei senatori Luigi Marini e d'altri, n. 1068, 30 gennaio 2002, *Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste*, cit. in Alessandro Marongiu, *1943/45 "Schiavi di Hitler". Gli internati al Parlamento*, "Rassegna", mensile socio-culturale della Anrp, 24 (2002), n. 3-4, pp. 14-15; Barbara Acquaviti, *Il Parlamento si mobilita per gli schiavi di Hitler*, "Il Nuovo", 12 febbraio 2002, in <http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0%2C1007%2C105438%2C00.html> (e in http://www.anrp.it/chi_siamo/_dicono_di_noi.htm#10).

⁷⁵ Aggiornamento Informazioni, 24 giugno 2002, in Archivio Istituto di storia contemporanea 'Pier Amato Perretta', Como, fondo Schiavi di Hitler.

⁷⁶ Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, "Gazzetta ufficiale", 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario 244; anche in <http://www.parlamento.it/leggi/062961.htm>; si vedano Claudio Sommaruga, *Una medaglia di consolazione*, Alessandro Ferioli, *Un contributo alla memoria*, Ettore Zocaro, *Una medaglia che rifiuto. Troppo tardi!*, "Rassegna", gennaio-febbraio 2007, n. 29, rispettivamente pp. 4-7, pp. 8 sg. e pp. 21 sg.

⁷⁷ Legge 1° dicembre 1977, n. 907, "Gazzetta ufficiale", 1° dicembre 1977, n. 344, p. 9071.

⁷⁸ C. Sommaruga, *Una medaglia di consolazione*, cit.; A. Ferioli, *Un contributo alla memoria*, cit.

le dominante. Poiché gli internati militari sono stati associati per decenni alla catastrofe militare dell'8 settembre 1943, il loro destino doveva essere dimenticato dalla coscienza pubblica. Anche negli ultimi anni l'Italia non ha espresso alcuna iniziativa degna di nota allo scopo di risarcire in modo adeguato gli ex internati militari italiani. Ciò vale sia per il governo Berlusconi che, nel contesto dell'istituzione della Fondazione Evz, non si adoperò in alcun modo affinché venissero considerati gli ex internati militari, sia per alcuni settori della magistratura italiana. Le iniziali speranze de-

gli ex internati di essere risarciti dalla Fondazione Evz furono annientate dal parere dell'internazionalista Christian Tomuschat, incaricato dal governo federale dell'epoca. Rimangono forti dubbi sul fatto che i procedimenti ancora aperti possano avere, un giorno, esito positivo. Nondimeno la Fondazione Evz può comunque vantare un bilancio notevole⁷⁹. Il risultato sarebbe stato ancora più impressionante se, non solo gli internati militari italiani, ma anche i prigionieri di guerra sovietici avessero ottenuto un risarcimento.

Gabriele Hammermann

⁷⁹ Lothar Evers a Lothar Eberhardt, "Bericht des Vorstands zur 13. Sitzung des Kuratoriums am 24. und 25. September 2003", 19 ottobre 2003, in ns-zwangsarbeit-bounces@hclist.de, Mailingliste NS-Zwangsarbeit.

Gabriele Hammermann ha studiato Storia, Storia dell'arte e Sociologia nelle università di Monaco di Baviera e Treviri. Dal 1988 al 1990 ha vinto una borsa di studio presso il Deutsches Historisches Institut (Istituto storico germanico) di Roma. Nel 1995 ha discusso la tesi di dottorato "Zwangsarbeit für den 'Verbündeten'. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der italienischen Militärinternierten" (*Zwangsarbeit für den 'Verbündeten'. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der italienischen Militärinternierten in Deutschland 1943-1945*, Tübingen, Niemeyer, 2002). Dopo essere stata ricercatrice al Memoriale di Buchenwald, dal 1997 è vicedirettrice del Memoriale di Dachau. Ha pubblicato diversi studi sul lavoro forzato, sulle SS, sui deportati italiani, su vari "campi esterni" del campo di concentramento di Dachau e anche sui "campi speciali" sovietici nella Germania dell'Est nel periodo 1945-1950, oltre che sul campo di denazificazione di Dachau (1945-1948).